



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 48

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2025 in conferma delle aliquote e detrazioni già introdotte in via ordinaria in precedenza. Determinazione del termine per i versamenti.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 20.34 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

1. BAZZOLI FRANCO, Sindaco
2. AMISTADI ANDREA (entrato durante la trattazione al punto 5)
3. ANDREOLI DAVIDE (entrato dalla trattazione dal punto 4)
4. BAZZOLI ILARIO
5. BIANCHI LUIGI BRUNO
6. BONAZZA VALERIO
7. BONENTI GIUSEPPE
8. GIOVANNINI ADRIANO
9. MAZZOCCHI AMEDEO
10. MOLINARI SUSAN
11. MUSSI LUCA
12. SALVADORI FRANK
13. VALENTI MASSIMO

Non partecipano dall'inizio, assenti giustificati, i Consiglieri :

14. BAZZOLI IVAN

Non partecipa dall'inizio, assente ingiustificato il Consigliere

15. BONAZZA SANDRO

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.34 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 06 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 12102 del 22 novembre 2024.

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2025 in conferma delle aliquote e detrazioni già introdotte in via ordinaria in precedenza.
Determinazione del termine per i versamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni che applicato dal 1° gennaio 2015 ha sostituito le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- si tratta di un tributo di natura immobiliare che grava sulle persone fisiche o giuridiche titolari di diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa Legge, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IM.I.S, nei limiti e per le materie previste dalla medesima Legge;
- tale regolamento può anche incidere su aspetti dell'imposta tali da assicurare per taluni casi situazioni più favorevoli ai contribuenti;
- attualmente è in vigore il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17 marzo 2017, e modificato con deliberazioni n. 31 del 5 agosto 2020 e n. 6 del 10 febbraio 2022.

Evidenziato che

- per i fabbricati, il calcolo dell'imposta ha luogo principalmente sulla base delle disposizioni dell'art. 5 della legge, avendo come base, ove possibile, la rendita catastale a cui vengono applicati i moltiplicatori definiti dalla legge per definire il valore catastale, che costituisce la base imponibile alla quale si applicano aliquote ed eventuali detrazioni; specifiche disposizioni poi regolano la determinazione delle basi imponibili per i fabbricati non iscritti in catasto o privi della rendita catastale;
- l'art. 5 al comma 6, dispone le aliquote di riferimento, ma per molte di esse al Comune spetta ampia facoltà di autodereminazione di aumentarle od addirittura azzerarle;
- l'art. 14, ha dettato in materia numerose disposizioni transitorie in materia di aliquote, peraltro riferite a specifici periodi di imposta, ma attualmente ciò non va oltre all'anno di imposta 2024;
- per il calcolo dell'imposta per le aree fabbricabili la disciplina è principalmente contenuta nell'art. 6 della Legge, e prevede che il calcolo dell'imposta ha come base il valore dell'Area moltiplicata per la relativa aliquota,
- inoltre la stessa Legge, e in particolare nell'art. 7, e nell'art. 14, definisce esclusioni, esenzioni, riduzioni.

Evidenziato che quindi vi sono aliquote, deduzioni, detrazioni che costituiscono una misura "standard" che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa Legge.

Evidenziato che ai sensi dell'art. 8 della Legge, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6; se non adotta la relativa

deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

Rilevato che la materia, anche in vista del recepimento nella legge provinciale, è ampiamente affrontata nei protocolli di intesa in materia di finanza locale tra Provincia Autonoma di Trento, e Consiglio delle autonomie locali della Provincia di Trento, attraverso i quali si stabiliscono misure da adottarsi sulla finanza locale per Comuni e Comunità, che poi determinano anche modificazioni normative in materia di finanza locale,

Rilevato che è recentissimo il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015, del 18 novembre 2024, che ricorda che i protocolli in materia di finanza locale per il 2022 e per il 2023 e per il 2024 hanno confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS in vigore dal 2018, fino a tutto il 2024, e che l'attuale quadro congiunturale pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare del mantenimento delle misure di sostegno in vigore dal 2018 ad oggi, con particolare riferimento all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni I.M.I.S. ai fabbricati di molteplici attività economiche: premessa alla quale è seguita la conferma delle parti anche per l'anno 2025, di un quadro di aliquote detrazioni e deduzioni ai fabbricati di molteplici settori economici;

Evidenziato che da anni il Comune determina aliquote e detrazioni, cercando soluzioni particolarmente favorevoli, per i contribuenti, e ciò per l'ultima volta, per l'imposta dall'anno 2024 con deliberazione n. 51 del 18 dicembre 2023, quando però per necessità di bilancio sono state reintrodotte alcune aliquote standard previste dalla legge 4 e dal Protocollo d'Intesa a cui corrispondono i trasferimenti compensativi da parte della Provincia, tralasciando alcune aliquote già determinate in maniera più favorevole;

Evidenziato che le aliquote e detrazioni definite con tale deliberazione erano le seguenti:

<i>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</i>	<i>ALIQUOTA</i>	<i>DETRAZIONE DI IMPOSTA</i>
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,895%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,895%	

Ricordato ancora che il Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017 all'art. 8 comma 4, e modificato con deliberazioni n. 31 del 5 agosto 2020 e n. 6 del 10 febbraio 2022, ha anche previsto che :“//

versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.” e su tale presupposto, con la deliberazione n. 5 del 17 marzo 2017 si è stabilito, che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà (prevista dal comma 5 dello stesso art. 8) per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi, impostazione poi ripresa stabilmente negli anni successivi.

Evidenziato che quest'ultima previsione è risultata priva di effetti negativi per il Comune, in considerazione della situazione finanziaria nella quale versa, e quindi essa in un'ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti è stata rinnovata annualmente, anche con la deliberazione del Consiglio comunale 51 del 18 dicembre 2023, e si ritiene quindi anche di rinnovarla per ora;

Evidenziato che è già stato depositata in visione ai Consiglieri la proposta di approvazione del bilancio per il triennio 2025-2027 in vista di una sua trattazione consiliare comodamente entro il termine ordinario di approvazione del 31 dicembre 2024, e con il presente provvedimento si intendono confermare le tariffe già approvate lo scorso anno, nella stessa linea di conservazione di un assetto attuale, attento alle difficoltà della popolazione ed alle situazioni delle categorie economiche;

Ritenuto che la conferma delle tariffe possa portare all'obiettivo di gettito relativo all'imposta pari ad euro 1.070.000,00;

Evidenziato che anche senza questa deliberazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 30 dicembre 2014, si avrebbe l'applicazione delle tariffe che si confermano perché come si è detto sopra, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 14, la mancata adozione della deliberazione comporta l'applicazione dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 prevede "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

Evidenziato che tuttavia, dal momento che a quanto risulta la fissazione della scadenza del termine per i versamenti va fissata annualmente, allora vale la pena, quantomeno in via ricognitiva, fare un quadro della situazione delle aliquote e riduzioni che permette di avere un costante progressivo riferimento degli sviluppi delle scelte del Comune;

Rilevato che è già programmata la trattazione a breve dell'approvazione del bilancio per gli esercizi 2025-2027;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere di regolarità contabile della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, lett. i, e gli artt. 49, 126, 183, 185, 187;

Sentita una breve illustrazione del Consigliere Luigi Bruno Bianchi, e il Consigliere Giuseppe Bonenti, che di fronte alla spiegazione del mantenimento delle tariffe osserva, meno male che non aumentano che già sono aumentate lo scorso anno e la gente si lamenta;

Con voti favorevoli dieci e contrari tre (dei Consiglieri di minoranza), palesemente espressi per alzata di mano da parte dei tredici membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2025 per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	ALIQUOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	ALIQUOTA 0,35%	DETRAZIONE DI IMPOSTA € 279,29.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	ALIQUOTA 0,895	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati strumentali all'attività agricola	ALIQUOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Aree edificabili	ALIQUOTA 0,895%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	ALIQUOTA 0,895%	

2. Di precisare che quanto disposto con la presente deliberazione non innova ma conferma le corrispondenti aliquote e detrazioni già introdotte per l'anno 2024;

3. Di stabilire che per l'anno 2025 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2025, ferma la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anticipate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi, purché l'intera imposta dovuta sia versata entro lo stesso 16 dicembre;

4. Di dichiarare con apposita votazione con voti favorevoli dieci e contrari tre (i Consiglieri di minoranza), palesemente espressi per alzata di mano da parte dei tredici membri del Consiglio presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile per dare un certo presupposto alla programmazione economico finanziaria, che troverà a breve formalizzazione con l'approvazione del bilancio di previsione 2025- 2027;

5. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del

2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo dr. Todaro

Sottoscritto Digitalmente, il Consigliere delegato alla firma Susan Molinari

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione va posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo dr. Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa